

Circolare 11/2020 Ambiente e Sicurezza

Lonate Pozzolo, lì 09 Giugno 2020

OGGETTO: Regione Lombardia Ordinanza n. 554 del 29.05.2020

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. – Modifica dei punti 3, 8, 9, 12, 13 e 15 e cessazione efficacia del punto 21 dell'Ordinanza n.520 del 01.4.2020.

Si comunica che la Regione Lombardia con Ordinanza n. 554 del 29.05.2020, ha ritenuto di intervenire modificando quanto precedente previsto dall'Ordinanza n. 520 del 01.04.2020 in merito alla gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza Covid 19.

Si riporta di seguito quanto contenuto nella suddetta ordinanza:

- i rifiuti rappresentati da mascherine e guanti monouso utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19, e i fazzoletti di carta, utilizzati all'interno di attività economiche diverse dalle attività sanitarie e sociosanitarie possono essere assimilati agli urbani ed in particolare possono essere conferiti al gestore del servizio pubblico di raccolta nella frazione di rifiuti indifferenziati aventi codice EER 200301. È comunque possibile attribuire a tali rifiuti anche il codice EER 150203 purché gli stessi siano inviati direttamente ad impianti di incenerimento o ad impianti che garantiscano il rispetto dei requisiti definiti al punto 13 della ordinanza n.520 del 1°aprile 2020. A prescindere dal codice assegnato, tali rifiuti dovranno essere gestiti nel rispetto delle indicazioni contenute nel rapporto dell'ISS COVID 19 n. 26/2020 anche in merito alle caratteristiche, posizionamento e movimentazione dei contenitori per la raccolta di mascherine e guanti. Le attività commerciali sono invitate a posizionare raccoglitori a servizio degli utenti, sulla base del loro afflusso, al fine di evitare l'abbandono di rifiuti.
- in deroga agli atti autorizzativi:
 - a) tutti gli inceneritori per rifiuti urbani sono temporaneamente autorizzati a ritirare i codici EER 180103* e 180104;
 - b) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, in deroga anche all'art. 10 del d.p.r. n. 254/2003, possano essere trattati negli inceneritori di rifiuti urbani anche senza caricamento separato, ma con scarico in fossa. In questo caso, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti gestionali per evitare la manipolazione diretta, per minimizzare il tempo di permanenza di tali rifiuti nella fossa e per minimizzare il mescolamento con altri rifiuti. Tale facoltà è possibile soltanto nel caso in cui i produttori di tali rifiuti non trovino impianti disponibili. Per avvalersi di tali possibilità, i gestori dovranno inviare preventiva comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, ARPA ed ATS, accompagnata da:
 - ✓ una relazione del direttore tecnico o di un tecnico abilitato che asseveri l'idoneità dei presidi ambientali e gestionali presenti per la ricezione di tali rifiuti;

- ✓ una dichiarazione da parte dei potenziali conferitori, che evidenzia l'indisponibilità di altri impianti (solo per deroga b);
- tutti gli impianti di trattamento rifiuti autorizzati che trattano i rifiuti aventi codici EER 200301 e codice EER 150203 (limitatamente a fazzoletti, mascherine e guanti monouso per prevenzione contagio da COVID-19) debbano operare nel rispetto delle indicazioni fornite dell'Istituto Superiore di Sanità con nota AOO-ISS 008293 del 12/03/2020, delle indicazioni di SNPA 6 contenute nel documento del 23 marzo 2020 e di quanto indicato nella nota prot. T1.2020.0013678 del 16/03/2020 ed in particolare:
 - ✓ sia evitato il contatto diretto tra gli operatori e tali rifiuti e, in particolare, sia vietata la selezione manuale di tali rifiuti; se per la tipologia di impianto non può essere evitato il contatto diretto, dovrà essere interrotto il ritiro di tali rifiuti;
 - ✓ siano assicurati a tutti gli operatori i DPI necessari e la relativa formazione all'uso, nel rispetto delle indicazioni della nota ISS;
 - ✓ siano svolte procedure di sanificazione periodiche, in particolare per le aree di stoccaggio ed in cui avvengono i trattamenti;
 - ✓ siano svolte le operazioni di manutenzione degli impianti utilizzando idonei DPI e comunque nel rispetto delle indicazioni dell'ISS, garantendo la massima tutela per il lavoratore ed evitando ove possibile il contatto con il rifiuto.

Laddove gli impianti di trattamento non possano garantire il rispetto delle indicazioni fornite, tale rifiuto non potrà essere ritirato e dovrà essere inviato direttamente ad incenerimento.

- che nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici, delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi:
 - a) in caso di impianti autorizzati ad operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12 con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all'anno, in riferimento all'arco temporale del 2020 è da applicarsi come vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di trattamento, eventualmente aumentato come da punto successivo; tale deroga si applica automaticamente agli impianti senza bisogno di comunicazione;
 - b) in caso di impianti autorizzati ad operazioni D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 la potenzialità massima annua in riferimento all'arco temporale del 2020 è aumentata del 10%; tale deroga può applicarsi sin da subito, automaticamente agli impianti; il Direttore tecnico dell'impianto o un tecnico abilitato devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente Competente, alla Prefettura e ai Vigili del Fuoco ed ARPA al fine di avere l'informazione necessaria ad assicurare i successivi controlli;
 - c) in caso di impianti autorizzati alle operazioni D10 ed R1, possono operare a saturazione del carico termico nominale in riferimento 7 all'arco temporale del 2020, tale carico termico sostituisce, quindi, per l'anno 2020 il limite quantitativo annuo autorizzato; i gestori devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente ed ARPA, indicando il carico termico nominale come definito all'art. 237-ter, comma 1, lettera l) del d.lgs 152/06;

Tali disposizioni saranno valide **fino al 31.08.2020**, salvo ulteriori modifiche e/o proroghe.

A disposizione per chiarimenti, si porgono distinti saluti.

ARCADIA CONSULTING S.r.l.

Sede legale: Viale San Michele del Carso n. 4 – 20144 Milano (MI)

Uffici e Laboratori: Via Ossola n. 6 – 21015 Lonate Pozzolo (VA) – Tel. 0331.662001 – Fax 0331.662040 – info@arcadiacons.com – www.arcadiacons.com

R.E.A. n. 1951373 – Reg. Imprese Milano n. 07331220967 – Cod. Fisc./Part. IVA 07331220967 - Cap. Soc. € 61.000,00 i.v.

